



**IL NUOVO REGOLAMENTO
SULLA FORMAZIONE
CONTINUA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE**

FIRENZE 4 DICEMBRE 2015

Avv. Roberto Nannelli



L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE

LE FONTI

L'ART. 11 DELLA LEGGE 31.12.2012 N. 247 “Formazione continua”

Prevede l'obbligo per tutti gli avvocati, a parte i casi di esonero, di curare l'aggiornamento della propria competenza professionale in modo continuo e costante



L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE

LE FONTI

**L'ART. 11 DELLA LEGGE 31.12.2012 N. 247
“Formazione continua”**

L'obbligo di aggiornamento ha due finalità:

- assicurare la qualità delle prestazioni professionali**
- contribuire al migliore esercizio della professione per l'interesse di assistiti e amministrazione della giustizia**



L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE

LE FONTI

**L'ART. 11 DELLA LEGGE 31.12.2012 N. 247
“Formazione continua”**

Aggiornamento e formazione non sono doveri fini a sé stessi; servono a esercitare la professione nel miglior modo possibile a vantaggio di assistiti e della giustizia

Non devono essere avulsi dalla professione (in settori in cui l'avvocato non opera o non vorrà operare) ma devono tendere a raggiungere questi obiettivi



L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE

LE FONTI

IL CODICE DEONTOLOGICO

- **Artt. 9 e 14: L'avvocato ha il dovere di essere competente**
- **Art. 15: L'avvocato deve curare la preparazione professionale in modo costante conservando o accrescendo le sue competenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione**
- **Art. 26: L'avvocato che accetta l'incarico si presume abbia le competenze per svolgerlo; diversamente deve farlo presente**
- **Art. 70: L'avvocato deve rispettare i regolamenti del CNF e del COA di appartenenza in materia di formazione continua**



L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE

LE FONTI

IL CODICE DEONTOLOGICO

- L'aggiornamento e la formazione sono doveri fondamentali per l'avvocato la cui violazione comporta sanzioni disciplinari a suo carico**
- Sono doveri che impongono di osservare i regolamenti emanati dalle istituzioni forensi**
- La formazione si fa solo dentro i regolamenti**



L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE

LE FONTI

L'ART. 11/3 DELLA LEGGE 31.12.2012 n. 247 PREVEDE CHE IL CNF STABILISCE LE MODALITA' E LE CONDIZIONI PER:

- L'assolvimento da parte degli avvocati iscritti e non esonerati del loro obbligo di aggiornamento**
- Gestire e organizzare le attività di aggiornamento espletate dai coa, dalle associazioni forensi e dai terzi**

Il CNF ha esercitato la delega emanando il regolamento del 16.7.2014 n. 6, modificato il 30.7.2015



IL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CNF

CONTENUTO

- 1) PREVEDE IL CRITERIO DEI CREDITI FORMATIVI CIOÈ DI PUNTI CHE OGNI ATTIVITÀ FA MATURARE**
- 2) PREVEDE COSI' IL MODO DI CONOSCERE CON ESATTEZZA COME E QUANDO SI SIA RISPETTATO IL LIMITE MINIMO DEI CREDITI DA CONSEGUIRE E SI SIA ASSOLTO L'OBBLIGO FORMATIVO STABILITO DALLA LEGGE E DAL CODICE DEONTOLOGICO**
- 3) INDICA NEL TRIENNIO L'UNITA' TEMPORALE IN CUI CONSEGUIRE IL NUMERO MINIMO DI CREDITI**



IL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CNF

CONTENUTO

- 4) INDICA IL NUMERO MINIMO DEI CREDITI FORMATIVI DA CONSEGUIRE IN OGNI TRIENNIO CON IL MINIMO DI CREDITI PER OGNI ANNO E CON LA COMPENSAZIONE DA FARSI TRA ANNI CONTIGUI**
- 5) DISTINGUE TRA CREDITI GENERICI E CREDITI OBBLIGATORI (DEONTOLOGICI E ORDINAMENTALI)**
- 6) STABILISCE I CREDITI FORMATIVI OBBLIGATORI DA CONSEGUIRE OGNI TRIENNIO E OGNI ANNO**



IL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CNF

CONTENUTO

7) INDICA GLI ESONERI OLTRE A QUELLI DI LEGGE

**8) STABILISCE COME I CREDITI FORMATIVI
POSSONO ESSERE ACQUISITI (PARTECIPAZIONE A
EVENTI ACCREDITATI E AUTOFORMAZIONE)**

**9) OPERA LA DISTINZIONE TRA AGGIORNAMENTO,
FORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIALISTICA**

**10) INDICA I COMPITI DELLE ISTITUZIONI FORENSI
NELLA GESTIONE DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI**



IL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CNF LE ISTITUZIONI FORENSI

- CNF: Promuove e coordina la formazione continua
Emana linee guida e circolari interpretative per
assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione
forense sull'intero territorio nazionale**
- COA: Anche tramite associazioni e fondazioni
sovrintendono e coordinano la formazione nei loro
circondari e controllano l'adempimento dell'obbligo
formativo da parte degli avvocati iscritti**



IL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CNF LE ISTITUZIONI FORENSI

- COMMISSIONI AAF: Possono essere costituite ex art. 19 Regolamento Formazione Continua dai COA - Espletano le funzioni di accreditamento delle attività formative e altre compiti indicati dal Regolamento**
- FONDAZIONI: Organizzano l'attività di formazione prevista per l'Ordine ex art. 29 lett. d) Legge 247/12**
- ASSOCIAZIONI: Espletano attività di formazione**



IL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CNF

LA COMMISSIONE ACCREDITAMENTO ATTIVITA' FORMATIVE

COMPITI

- Cura l'istruttoria e l'accreditamento delle attività formative**
- Controlla il corretto svolgimento delle attività formative**
- Attribuisce i crediti formativi agli eventi e agli iscritti che dichiarino e documentino l'attività di autoformazione**
- Concede gli esoneri agli iscritti che ne facciano richiesta**
- Rilascia gli attestati di formazione continua ai richiedenti**



IL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CNF

IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO

LE TIPOLOGIE DELLA ATTIVITA' FORMATIVA

- **AGGIORNAMENTO:** adeguamento e approfondimento delle esperienze e delle conoscenze già acquisite - consolida saperi che sono stati acquisiti prima da parte dell'avvocato - normalmente l'attività è proposta su un livello base per un minore grado di approfondimento e specificazione degli argomenti trattati
- **FORMAZIONE:** acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche ed interdisciplinari - fa acquisire all'avvocato nuovi saperi - normalmente l'attività ha un grado di approfondimento e specificazione più elevato
- **FORMAZIONE SPECIALISTICA:** L'acquisizione di nuovi saperi finalizzata al conseguimento o al mantenimento della titolo di avvocato specialista - il livello è specialistico avendo il più alto grado di approfondimento degli argomenti trattati



IL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CNF

IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO

IL PERIODO FORMATIVO

- **OBBLIGO FORMATIVO:** inizia a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della data di iscrizione all'albo, elenco o registro
- **PERIODO DI VALUTAZIONE:** la valutazione è fatta sul triennio
- **CREDITI DA CONSEGUIRE:** almeno 60 complessivi nel triennio, di cui:
- **CREDITI GENERICI:** almeno 51 nel triennio di cui almeno 15 ogni anno
- **CREDITI OBBLIGATORI:** almeno 9 nel triennio di cui almeno 3 ogni anno
- **CREDITI SPECIALISTICI:** almeno 75 crediti nel triennio di cui almeno 25 per ciascun anno mediante la partecipazione in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione organizzati nello specifico settore di specializzazione



IL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CNF

IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO

L'AUTOFORMAZIONE - ATTIVITA'

- **ATTIVITA' SEMINARIALI DI STUDIO E DI PREPARAZIONE A RELAZIONI**
- **RELAZIONI O LEZIONI NELLE SSPL E NEI CORSI PER L'ACCESSO**
- **PUBBLICAZIONI IN MATERIE GIURIDICHE SU RIVISTE ANCHE ONLINE**
- **PUBBLICAZIONE DI LIBRI, SAGGI O MONOGRAFIE**
- **CONTRATTI DI INSEGNAMENTO PRESSO LE UNIVERSITA'**
- **PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI STUDIO, ISTITUZIONALI O DI ESAME**
- **ATTIVITA' SEMINARIALI DI STUDIO ANCHE NELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE**
- **ATTIVITA' FORMATIVE NON ACCREDITATE SVOLTE IN ITALIA O ALL'ESTERO**



IL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CNF

IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO

L'AUTOFORMAZIONE - ENTITA' DEI CREDITI

- Attività seminariali di studio e di preparazione a relazioni: a discrezione - 1 credito ad attività
- Relazioni o lezioni nelle sspl e nei corsi per l'accesso: 1 credito fino a 12 l'anno + crediti evento
- Pubblicazioni in materie giuridiche su riviste anche online: da 1 a 3 crediti fino a 12 l'anno
- Pubblicazione di libri, saggi o monografie: da 1 a 5 crediti fino a 12 l'anno
- Contratti di insegnamento presso le università: fino a 10 crediti l'anno
- Partecipazione a commissioni di studio, istituzionali o di esame: fino a 10 crediti l'anno
- Attività seminariali di studio anche nella propria organizzazione: fino a 10 crediti l'anno
- Attività non accreditate svolte in Italia o all'estero: a discrezione - crediti evento formativo



IL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CNF

IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO

L'AUTOFORMAZIONE - RICONOSCIMENTO

- RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE CREDITI ALLA COMMISSIONE AAF**
- LA RICHIESTA NON E' NECESSARIA POTENDO ESSERE VALUTATA L'ATTIVITA' DI AUTOFORMAZIONE DELL'AVVOCATO ANCHE IN SEDE DI CONTROLLO**
- LA RICHIESTA DEVE DESCRIVERE SINTETICAMENTE L'ATTIVITA' ESPLETATA DALL'AVVOCATO DA UN PUNTO DI VISTA QUALITATIVO E QUANTITATIVO**
- ALLA RICHIESTA VA ALLEGATO IL PROGRAMMA DELL'EVENTO**
- NON E' NECESSARIO ALLEGARE ALTRO MATERIALE**
- SE NECESSARIO, LA COMMISSIONE AAF RICHIEDE INTEGRAZIONI**
- LA COMMISSIONE AAF DELIBERA SE RICONOSCERE I CREDITI E, SE SI, QUANTI**



IL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CNF

IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO

LA FAD - FORMAZIONE A DISTANZA

DEFINIZIONE: Attività formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione

LIMITE DI CREDITI: Fino al 40% del totale del triennio

ACCREDITAMENTO: Lo fa il CNF salvo l'evento già accreditato

QUANTITA' DI CREDITI: Stessi criteri per altre attività formative



IL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL CNF

IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO

LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI

SE DI MEZZA GIORNATA O INTERA: **INTERA DURATA DELL'EVENTO**

SE DI PIU' GIORNATE: **ALMENO L'80% INTERA DURATA DELL'EVENTO**

IN OGNI CASO LA PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE DOCUMENTATA



GRAZIE

PER

L'ATTENZIONE!